

Contributi e Osservazioni di GBC Italia al documento di consultazione pubblica

***“Bando-tipo n. 3 - Schema di
disciplinare di gara per
l'affidamento, con procedura
aperta, di servizi di
ingegneria e architettura di
importo pari o superiore ad €
100.000 con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto
qualità/prezzo”***

Green Building Council Italia

2018_06_13 - Contributo di GBC Italia alla consultazione Bando
3 ANAC.docx

REV 0 – 13.06.2018





Sommario

1. Premessa	3
2. Osservazioni al <i>Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</i>	4
2.1. Premesse	4
2.2. Osservazioni puntuali	6



1. Premessa

Il presente documento contiene la sintesi del lavoro di analisi del “ *Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, effettuata dal gruppo di lavoro CAM-Codice Appalti al fine di predisporre le relative osservazioni di tale documento posto in consultazione da ANAC.



2. Osservazioni al Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016, lo schema tipo del disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il disciplinare emanato -si conforma, così come premesso dall'ANAC, al Bando Tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) e si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1.

Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella relativa al Bando tipo n. 1, si sofferma unicamente sui punti salienti della disciplina dei servizi di ingegneria e architettura, e illustra le scelte di campo effettuate su aspetti che attengono alle specifiche clausole.

Gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti, rivolti alle stazioni appaltanti, sui possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (all. 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017.

2.1. Premesse

A parere della scrivente Organizzazione/Associazione, alcuni elementi del documento in esame non risultano congruenti con le disposizioni previste nel nuovo Codice dei Contratti e nei Criteri Minimi Ambientali, attualmente in vigore, emanati con successivi decreti del Ministero dell'Ambiente.

Preliminarmente, si evidenzia come il nuovo codice, in attuazione delle direttive europee, non contiene una disciplina settoriale per i servizi di ingegneria, a differenza di quanto statuito nel precedente Dlgs 163/2006 (Capo IV – *Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*).

In particolare si riscontra un discostamento fra le previsioni di cui all'art. 95, comma 6 del codice (*Criteri di aggiudicazione degli appalti*) e le linee guida emanate dall'ANAC, da una parte, e l'atto di cui in parola, dall'altra. Nello specifico, i criteri di valutazione ivi enunciati differiscono notevolmente dagli analoghi criteri contenuti nell'art. 95, punti da a) a d) che, com'è noto, disciplinano l'applicazione dell'OEPV per l'universalità dei contratti pubblici, relativi sia a lavori che servizi e forniture.

La particolarità della disciplina potrebbe aver inciso sulla mancata verifica di compatibilità tra i criteri indicati nell'art. 95 comma 6 (che riguardano tutti i contratti pubblici), e quelli specificamente previsti per i servizi di ingegneria ed architettura che, seppur nella loro specialità, non possono non essere inquadrati nella disciplina generale.

A parere degli scriventi, un più attento veglio sulla applicabilità dei criteri previsti dal codice dei contratti con i provvedimenti in esame avrebbe evidenziato dei significativi scostamenti tra il



codice e le successive linee guida e tra le linee guida n.2 relative all'OEPV e i documenti in consultazione.

A riprova di quanto appena affermato, si elencano i **criteri di valutazione** contenuti nell'art. 95, comma 6 del Codice.

Punto a) "la qualità" che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

Con riferimento a tale punto, non risultano nei criteri di valutazione, presenti nei documenti in esame, riferimenti esaustivi alle caratteristiche specificatamente individuate nel codice;

Il punto b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

Per quanto riguarda il secondo punto, si occorre evidenziare che Il marchio ECOLABEL, di matrice europea, in Italia è presente ed attivo per alcuni prodotti e per servizi.

Infatti, i Regolamenti CE 1221/09 EMAS e CE 66/10 ECOLABEL prevedono che ogni Stato Membro istituisca degli Organismi Competenti nazionali, cui demandare il compito di applicare gli schemi comunitari. Il D.M. 413/95 ha istituito il Comitato Ecolabel-Ecoaudit per svolgere queste funzioni; nel far ciò, è stabilito che esso si avvalga del supporto tecnico dell'ISPRA. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che il Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, della Salute e dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene, da parte nostra, che il sistema di registrazione EMAS avrebbe ben potuto essere introdotto, nei documenti in consultazione, per il soddisfacimento del criterio di cui al predetto punto b), ai fini della attribuzione del punteggio

Con riferimento al punto c), l'art. 95 comma 6 del codice prevede:

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

Il criterio di valutazione appena illustrato non risulta essere contenuto in nessuno dei sub-elementi contenuti nella griglia di valutazione dell'offerta tecnica proposta, né risulta esplicito riferimento al LCC (il sistema di valutazione del costo di ciclo di vita).



Punto d) “**la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (omissis)**”

Tale criterio ha una metrica di valutazione stabilita dalla Commissione Europea. Lo strumento di riferimento per la valutazione è la PEF (Product Environmental Footprint), la quale trova la sua disciplina nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione. La PEF inquadra il successivo strumento dell’OEF (Organization Environmental Footprint), che utilizza l’LCA per la quantificazione del processo.

Risulta difficile comprendere il motivo della non previsione, nei criteri di valutazione, del possesso di tale standard, che permette di misurare e comunicare le prestazioni ambientali e soddisfare le condizioni di cui al punto d).

Pertanto, si constata la assenza di specifici criteri di valutazione congruenti con le previsioni di cui al già citato art.95 del Codice, né risultano argomentate tale carenze.

Inoltre, permangono forti perplessità, come meglio esporremo nella seconda parte del documento, sulla mancata previsione di un **punteggio obbligatorio** da attribuire agli aspetti ambientali ed energetici contenuti nei CAM, con riferimento ai criteri premianti.

Nel documento, infatti, si utilizza frequentemente l’aggettivo “facoltativo” riferendosi ai CAM. Tuttavia, come è noto, nei Decreti del Ministero dell’Ambiente non hanno valenza opzionale. Ciò, allo scopo di definire prestazioni superiori rispetto ai minimi, ed assegnare un punteggio ulteriore ai fini dell’aggiudicazione con il sistema dell’OEPV.

Specifiche disposizioni sussistono in tal senso, contenute nel D.M. 11 ottobre 2017, recante «*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e Manutenzione di edifici pubblici*». Inoltre, si può citare il DM del Ministero dell’Ambiente del 24.05.2016, pubblicato nella GU il 07.06.2016, che prevede espressamente “*Ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post-consumo derivante dagli scarti e dai materiali rinvenuti dal disassemblaggio di prodotti complessi maggiore rispetto a quando indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche è assegnato un punteggio di almeno il 5% del punteggio tecnico*”.

Infine, v’è da sottolineare che l’Unione Europea definisce una soglia di riferimento per l’assegnazione del punteggio tecnico che prevede, in relazione alle caratteristiche ambientali ed energetiche, un valore non inferiore al 15%.

2.2. Osservazioni puntuali

Alla luce delle superiori osservazioni, nella stesura del testo definitivo si suggerisce di tenere in considerazione la possibilità di apportare le seguenti modifiche:

1. Eliminare il **termine facoltativo** laddove si faccia riferimento ai criteri premianti e/o a punteggi energetico/ambientali, e di introdurre conseguentemente l’**obbligatorietà** dell’attribuzione di specifici punteggi energetico/ambientali per la valutazione dell’offerta



tecnica. Tali punteggi, in virtù di una specifica disposizione, non possono essere inferiori a 15 punti, come da raccomandazioni europee;

2. **Introdurre** una specifica disposizione relativa al possesso di un marchio ecologico, così come disposto dall'art. 95 comma 3, punto b) al fine dell'assegnazione dei punteggi utili nella determinazione dell'OEPV, come illustrato nelle premesse.
3. **Introdurre**, con riferimento ai due servizi "di punta" di ingegneria e architettura a comprova del possesso dei requisiti da intendersi come servizi ultimati, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a progetti che contengano l' applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017.
4. **Indicare** nelle caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al Punto b) allegato 1- Tabelle del documento in esame, la possibilità di introdurre la verifica dei criteri di valutazione attraverso l'adozione di un sistema di rating dei protocolli di sostenibilità energetico ambientale. Tale possibilità risulta prevista nei CAM edilizia laddove si prevede espressamente il ricorso a sistemi di certificazioni ed accreditamento riconosciuti quali (LEED, BREAM, WELL, CASACLIMA, ITACA ETC) in luogo del soddisfacimento dei singoli criteri;

Rivedere la specifica tabella c), alla luce degli elementi di seguito illustrati, elaborati con specifico riferimento ai punteggi premianti ed articolati in aderenza al par. 2.6 del D.M.. 11 ottobre 2017 .

CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)

“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”



C	CRITERIO CAM	MOTIVAZIONI	PUNTEGGI	
C1	<p>2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti</p> <p>Punteggio MAX</p> <div data-bbox="357 517 539 703" style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div>	<p>Viene attribuito un punteggio premiante in più in caso di inserimento di professionista accreditato nel gruppo di progettazione.</p> <p>La società di progettazione presenta il profilo curriculare di un professionista, esperto sugli aspetti energetici e ambientali, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).</p>		
C2	<p>2.6.2a Miglioramento prestazionale del progetto</p> <p>Prestazioni superiori ai criteri di base di cui al cap.2</p> <p>Punteggio MAX</p> <div data-bbox="357 1742 539 1928" style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div>	<p>Viene attribuito un punteggio premiante pari a..... al progetto che prevede prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nel cap. 2 “criteri ambientali minimi. Tale punteggio sarà proporzionale al numero di criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore.</p> <p>I livelli di miglioramento prestazionale e relative soglie di punteggi, risultano evidenziati nella “relazione tecnica, redatta dal progettista, nella quale sia evidenziato il miglioramento</p>	C 1.1 2.4.1.1 Disassemblabilità	
			C 1.2 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata	
			C 1.3 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati	
			C 1.4 2.4.2.2 Laterizi	
			C 1.5 2.4.2.4 Ghisa, ferro, acciaio	
			C 1.6 2.4.2.5 Componenti	



		prestazionale previsto rispetto alla situazione di base minima e i risultati conseguibili”.	materie plastiche	
			C 1.7 2.4.2.7 Tramezzature e controsoffitti	
			C 1.8 2.4.2.8 Isolanti termici e acustici	
			C 1.9 2.4.2.11 Impianti di illuminazione per interni ed esterni	
			C 1.10 2.4.2.12 Impianti di riscaldamento e condizionamento	
			C 1.11 2.4.2.13 Impianti idrico sanitari ETC	
C	CRITERIO CAM	MOTIVAZIONI	PUNTEGGI	




C3	2.6.2b Miglioramento prestazionale del progetto (Utilizzo di materiali e manufatti costituiti da un contenuto minimi di materiale post- consumo) Punteggio MAX <div data-bbox="357 734 539 918" style="border: 1px solid black; width: 114px; height: 82px; margin: 0 auto;"></div>	Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti.	C3 Utilizzo di materiale da post consumo	
C	CRITERIO CAM	MOTIVAZIONI	PUNTEGGI	



C4	<p>2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici</p> <p>Punteggio MAX</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div>	<p>Viene attribuito un punteggio premiante in più attraverso il monitoraggio dei consumi energetici, finalizzato alla ottimizzazione energetica.</p> <p>Il progettista deve presentare una relazione contenente il miglioramento prestazionale previsto, rispetto ai criteri base previsti nei CAM.</p> <p>Inoltre la verifica può essere dimostrata tramite l'adozione di un protocollo di certificazione energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale.</p>		
C5	<p>2.6.4 Materiali rinnovabili</p> <p>Punteggio MAX</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div>	<p>Viene attribuito un punteggio premiante pari a... per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti. La stazione appaltante definisce il punteggio premiante che potrà essere assegnato. Esso sarà di tipo progressivo e prevedrà almeno tre diverse soglie correlate alla percentuale in peso uguale o superiore al 20%.</p>	C 5.1 ≥20	
			C 5.2 ≥30	
			C 5.3 ≥40	
C	CRITERIO CAM	MOTIVAZIONI	PUNTEGGI	



C6	2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione Punteggio MAX 	Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... per il progetto di un nuovo edificio o per una ristrutturazione che preveda l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze		
C7	2.6.6 Bilancio materico	Viene attribuito un punteggio premiante pari a «5» per la redazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti. Il progettista deve redigere una relazione che deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita.		